

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4468 del 13/08/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO06A0158 (4050/S) - COLOROBBIA ITALIA spa - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Fiorano M. (MO) ad uso industriale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4669 del 13/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: **PROCEDIMENTO MO06A0158 (4050/S) - COLOROBIA ITALIA spa** - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Fiorano M. (MO) ad uso industriale. Regolamento Reg. n. 41/2001.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute

nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";
- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici".

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 61909 del 07/07/2006 con cui la ditta COLOROBBIA ITALIA spa (C.F. 00435210489) ha richiesto la concessione preferenziale per la derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi del R.R. 41/2001 in Comune di Fiorano M. (MO) mediante n. 1 pozzo ad uso industriale (codice pratica MO06A0158);
- dell'istanza registrata al prot. 349737 del 01/10/2014 con cui la suddetta ditta ha presentato domanda di concessione per la derivazione da acque sotterranee mediante un ulteriore pozzo ad uso industriale, a servizio del medesimo stabilimento, richiedendo altresì l'unificazione del procedimento alla pratica MO06A0158;
- che la richiesta di concessione riguarda pertanto una derivazione mediante n. 2 pozzi ad uso industriale, collocati su terreno di proprietà del richiedente censito al Foglio 5 Mappale 146 del N.C.T. in Comune di Fiorano M. (MO), con una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume totale di 30.000 mc/a;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 28 del 28/01/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO:

- che il concessionario debba mettere in atto le prescrizioni specificate nell'art. 7.1 del disciplinare di concessione, relative ai monitoraggi periodici;
- di rideterminare il volume massimo richiesto di 30.000 mc/a complessivi sulla base dei valori dichiarati nei report del bilancio idrico degli ultimi 5 anni prodotti dalla ditta sul portale A.I.A. riducendolo a 12.000 mc/a;
- che, sulla base del volume del prelievo annuo e ai fini della tutela della risorsa idrica, la durata della presente concessione debba essere limitata a cinque anni;

DATO ATTO che in data 14/01/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. n. 140057 del 30/07/2026;

DATO ATTO che:

- con nota n. 217158 del 09/12/2025 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza;

- con nota prot. n. 222665 del 15/12/2025 è stato acquisito il parere favorevole alla derivazione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
- ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione del contributo da parte della Provincia di Modena equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- in data 04/06/2026 ha provveduto a versare € 2.512,55 a titolo di deposito cauzionale e € 2.512,55 come canone 2026, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica MO06A0158;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta COLOROBIA ITALIA spa (C.F. 00435210489) la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. pratica MO06A0158, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di 45 e 114,50 m da p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorano M. (MO), Foglio 5 Mappale 146, su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale per un volume massimo di **12.000 mc/a**;
 - portata massima complessiva di 20 l/s;
2. **di stabilire** la scadenza della concessione al **31/12/2030** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario ed acquisito con prot. n. 140057 del 30/07/2026;
4. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a € 2.512,55;
5. **di dare atto** che il concessionario ha costituito un deposito cauzionale di € 2.512,55;
6. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse successivamente risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
7. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
9. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Tommaso Taticchi Mandolini Borgia e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO
POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **COLOROBBIA ITALIA spa** (C.F. 00435210489), codice procedimento **MO06A0158** (4050/S).

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è costituita da n. 2 pozzi ubicati nell'insediamento sito in Comune di Fiorano M. (MO) in via Cameazzo n. 45, le cui caratteristiche tecniche sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO06A0158-1	MOA148429
Dati catastali NCT Comune di Fiorano M. (MO)	Foglio 5 Mappale 146	Foglio 5 Mappale 146
Coordinate UTM-RER	X= 645607 Y= 934038	X= 645599 Y= 934003
Diametro	350 mm	150 mm
Profondità	45 m	114,50 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato non precisato	Filtri: 34,5-42 m, 96-99 m, 113,5-114,5 m
Acquifero sfruttato	0650ER-DET1-CMSG Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali	
Potenza elettropompa	18,5 kW	4 HP
Portata massima	18,5 l/s	1,5 l/s
Avamponzo	Presente	Presente
Contatore	Presente	Presente

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale per il raffreddamento dei forni fusori per la preparazione di smalti ceramici.

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima complessiva = **20 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo totale = **12.000 m³/anno**.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2026 è pari a **€ 2.512,55**, da versare anticipatamente.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

[Concessioni di demanio idrico: modalità di pagamento — Arpae Emilia-Romagna](#) , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale, pari a **€ 2.512,55**, deve essere costituito anticipatamente e viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. ADBPO n. 3/2017), con impatto "moderato" su corpo idrico in stato quantitativo scarso il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2030**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **MO06A0158**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione

Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (istruzioni indicate alla pagina: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf> solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: modena@pec.arpae.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC:
acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

6.3 Accesso ai luoghi

Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.4 Variazioni

- Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

- Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere

- Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

- E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

6.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario,

qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal competente Servizio ARPAE.

6.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa

Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI

7.1 Prescrizioni derivanti dall'applicazione del "Metodo ERA"

Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo ed in ordine ai risultati dell'applicazione del "metodo ERA" come evidenziato all'Art. 5 si impartiscono le seguenti prescrizioni:

- **monitoraggio della falda:** la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza a cadenza semestrale, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: modena@cert.arpae.it ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo.

ART. 8 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il

concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITO DOCUMENTO FIRMATO CON NOTA PROT. n. 140057 del 30/07/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.